



**SECONDA CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA  
E IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE A MONTE  
DELL'IMMISSIONE DELLO SCOLO CANALAZZO (PRIMO STRALCIO -  
SECONDA FASE)**

\*\*\*\*\*

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di giugno,

tra

il **Consorzio della Bonifica Renana**, codice fiscale 91313990375, con sede in Via S. Stefano 56, Bologna, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come "Consorzio", qui rappresentato dal Presidente, Dott. Giovanni Tamburini, nato a Bologna il 30/04/1961, il quale agisce in forza della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 100/2020OCA del 26/05/2020;

e

il **Comune di Pieve di Cento**, codice fiscale 00470350372, con sede in Piazza Andrea Costa 17, Pieve di Cento, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come "Comune", qui rappresentato dal Responsabile del 4° Settore Edilizia-Urbanistica-Ambiente-Protezione Civile, Geom. Angela Lamberti, nata a San Pietro in Casale (BO) il 06/09/1958, la quale agisce in forza del decreto di nomina del Sindaco n. 19 del 23/12/2019 per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06/05/2020;

**Premesso:**

- che in Comune di Pieve di Cento sono in corso di realizzazione comparti residenziali indicati con le sigle 3A, 3B e C10 per una superficie totale di 10,67 ettari;
- che i suddetti comparti insistono nel bacino idraulico dello scolo Canalazzo di Castello d'Argile;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del vigente Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del Reno, i comparti devono dotarsi di opere di mitigazione idraulica per una volumetria di almeno 500 mc per ogni ettaro urbanizzato;
- che, in alternativa, il Comune ed il Consorzio hanno concordato una soluzione di sistema individuando nel PSC un'area le cui caratteristiche risultano idonee alla realizzazione di una vasca di laminazione di sistema per acque meteoriche, al fine di

soddisfare la condizione di invarianza idraulica per alcuni degli ambiti territoriali già edificati nella parte Sud del territorio e, in futuro, di mettere in sicurezza le aree scolanti nello Scolo Canalazzo anche in considerazione degli ambiti da edificare secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

- che il Consorzio ed il Comune hanno concordato di procedere alla realizzazione delle opere per stralci funzionali tenuto conto dei tempi di urbanizzazione delle aree potenzialmente previste dal PSC comunale quali possibili zone di espansione;

- che il primo stralcio, ritenuto prioritario, prevede i lavori relativi alla vasca di laminazione a servizio degli ambiti territoriali in corso di edificazione nella parte Sud del territorio;

- che il secondo stralcio riguarda l'ampliamento della vasca a servizio dei comparti di nuova urbanizzazione e la realizzazione delle opere necessarie allo sfioro in vasca dello scolo Canalazzo;

- che in data 17/06/2015, prot. n. 4597, è stata sottoscritta la prima convenzione con il Comune di Pieve di Cento finalizzata:

- alla progettazione esecutiva e realizzazione della prima fase del primo stralcio consistente nella realizzazione di una condotta di scarico nello scolo Canalazzo e nel rifacimento di due attraversamenti sullo stesso scolo;

- alla progettazione preliminare della seconda fase del primo stralcio consistente nella realizzazione di una vasca di laminazione a monte dell'immissione dello scolo Canalazzo a servizio dei comparti in corso di edificazione sulla parte sud del territorio;

- che la suddetta convenzione prevedeva altresì che la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi della seconda fase del primo stralcio e del secondo stralcio delle opere avrebbero dovuto essere oggetto di specifiche convenzioni tra Comune e Consorzio che entrambi gli Enti si sarebbero impegnati a sottoscrivere;

- che il Comune di Pieve di Cento ha richiesto al Consorzio la progettazione esecutiva della seconda fase del primo stralcio consistente nella realizzazione di una vasca di laminazione a monte dell'immissione dello scolo Canalazzo;

- che il Consorzio, ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 12 della L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42, e dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, svolge compiti di progettazione, costruzione, esercizio, sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture finalizzati alla difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio e alla

tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, con particolare riferimento a quelle idriche;

- che l'art. 15 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. e l'art. 5 comma 1 della L.R. n. 7 del 06/07/2012 prevedono la possibilità di concludere accordi e convenzioni tra Consorzio, Regione ed Enti locali per la progettazione e realizzazione di interventi strumentali al perseguimento di interessi comuni per la cui attuazione è necessaria l'azione integrata e coordinata degli Enti pubblici interessati.

Tutto ciò premesso, e convenuto tra le Parti che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti medesime

**stipulano e convengono quanto segue.**

**Art. 1 - Oggetto**

Il Comune e il Consorzio stabiliscono, verificata la specifica convergenza delle reciproche funzioni di legge, una collaborazione istituzionale finalizzata alla progettazione esecutiva della seconda fase del primo stralcio consistente nella realizzazione di una vasca di laminazione a monte dell'immissione dello scolo Canalazzo a servizio dei compatti in corso di edificazione sulla parte sud del territorio.

Ai fini della attuazione della collaborazione stabilita al comma 1 del presente articolo, il Consorzio potrà assumere oltre alle funzioni di progettazione anche quelle di realizzazione ad avvenuto finanziamento delle opere.

**Art. 2 - Oneri ed obblighi delle Parti**

Il Consorzio della Bonifica Renana si impegna a:

- nominare il progettista ed il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- espletare l'intero iter progettuale dell'opera in oggetto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- consegnare il progetto esecutivo entro il 31/12/2020.

Nel caso in cui il Comune reperisca i fondi per la realizzazione delle opere, il Consorzio si impegna inoltre a:

- assumere il ruolo di stazione appaltante procedendo all'affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- svolgere i compiti di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché di redigere la contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione delle opere.

Il Comune si impegna a:

- approvare il progetto esecutivo presentato dal Consorzio;
- rimborsare le spese sostenute dal Consorzio di cui al successivo art. 3.

#### ***Art. 3 - Spese sostenute e modalità di rimborso***

All'approvazione del progetto esecutivo il Comune verserà al Consorzio, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'espletamento dell'incarico in oggetto, un importo non superiore ad € 35.000,00 a rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per affidamenti esterni propedeutici alla progettazione degli interventi (indagini chimiche e geotecniche; inquadramento archeologico, indagini preventive e sorveglianza in fase di bonifica bellica; bonifica da ordigni residuati bellici da attuarsi in fase di realizzazione dell'opera).

Le somme versate al Consorzio costituiscono rimborso spese per attività istituzionali e sono escluse dal campo di applicazione I.V.A. ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 125/1989 convertito con L. 214/1989, così come sostituito dal D.L. n. 90/1990, convertito con L. 165/1990.

#### ***Art. 4 - Tempi di realizzazione***

Il termine sopra indicato potrà subire proroghe, senza che ciò comporti alcuna responsabilità da parte del Consorzio, per ritardi nell'adempimento degli impegni assunti dal Comune e/o per cause ad oggi non prevedibili o di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nuovi adempimenti normativi, particolari prescrizioni o ritardi in sede autorizzativa del progetto, ritrovamento di reperti archeologici o di altro genere.

#### ***Art. 5 - Durata della Convenzione***

La presente convenzione avrà durata dalla data di stipula fino al completo adempimento degli impegni assunti dalle parti.

#### ***Art. 6 - Controllo***

Il Comune eserciterà l'attività di controllo tecnico e amministrativo sull'operato del Consorzio attraverso il proprio personale. Eventuali osservazioni o prescrizioni sull'esecuzione dei lavori saranno comunicate in forma scritta alla Direzione dei Lavori che si impegna a recepirle nel rispetto dell'autonomia e responsabilità del ruolo rivestito.

#### ***Art. 7 - Referenti per l'esecuzione della convenzione***

Al fine di assicurare la migliore attuazione della presente Convenzione, si stabilisce che il referente per il Comune è il Responsabile del 4° Settore Edilizia-

Urbanistica-Ambiente-Protezione Civile Geom. Angela Lamberti ed il referente del Consorzio è il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Francesca Dallabetta.

I suddetti referenti provvederanno ad ogni opportuno contatto ed iniziativa, in applicazione del principio di leale collaborazione.

**Art. 8 - Corrispondenza**

Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

- Comune di Pieve di Cento, pec: comune.pievedicento@pec.renogalliera.it
- Consorzio della Bonifica Renana pec: bonificarenana@pec.it

**Art. 9 - Registrazione**

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Comune di Pieve di Cento: Angela Lamberti

Consorzio della Bonifica Renana: Giovanni Tamburini

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio.*

